



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Daniele Carlo Madia	Presidente rel.
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo	Giudice
dott. Valerio Brecciaroli	Giudice

ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. 37/2023 R.P.U. la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 10.07.2023 dal dott. Domenico Santamaura, nato a Messina il 20/08/1940, domiciliato in Via N. Fabrizi, 31, 98123 Messina, CF: SNT DNC 40M20 F158T, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Antonino Mazzei, con l'assistenza dell'avv. Edoardo Bucca nella qualità di gestore della Crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di Commercio di Messina;

esaminati gli atti della procedura e sentito il giudice relatore;

osservato che:

- la disposizione di cui all'art. 268 co 1 del Decreto Legislativi 12 gennaio 2019 n. 14 prevede che *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”* e che, in base all'art. 2, comma 1 lett. c) CC.II., per *“sovraindebitamento”* si intende *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore.... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

- in via generale, devono ritenersi applicabili al procedimento di liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CC.II. (sezione I- disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), nonché in base all'art. 270, comma 5, CC.II., per i casi non regolati dal capo IX, le regole sul procedimento unitario di cui al Titolo III (strumenti di regolazione della crisi e insolvenza, di cui agli art. 26 e ss CC.II.) purché compatibili;

- in base alle norme disciplinanti il procedimento unitario e alle norme dedicate al procedimento di sovraindebitamento, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio quando la domanda di regolazione della crisi o della insolvenza provenga dal debitore, come nel caso di specie;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 2, CC.II., avendo il debitore la residenza nel circondario di questo Tribunale;

considerato che al ricorso introduttivo è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., rispondente ai requisiti indicati dall'art. 269, comma 2, CC.II., in quanto contenente la valutazione



sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), CC.II. posto che, da un punto di vista soggettivo, l'istante è un professionista, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa ovvero ad altre procedure liquidatorie e, dal punto di vista oggettivo, si trova in una situazione di insolvenza come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella relazione: a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 2.820.203,52 (per la quasi totalità nei confronti dell'erario), come illustrata nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui il debitore dispone (rappresentato da quote di proprietà di due beni immobili, due autovetture, vari crediti e una redditività media di circa € 95.000,00 derivante dalla gestione dello studio professionale) non è di consistenza tale da consentire di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

considerato che parte ricorrente, così come attestato anche dal gestore della crisi, ha depositato tutta la documentazione prevista dall'art. 39 CC.II. richiamato dall'art. 269 CC.II. in combinato disposto con gli artt. 65, comma 2, e 270, comma 5, CC.II.;

atteso che, pertanto, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CC.II. ed appare ammissibile;

considerato che ai sensi dell'art. 268, comma 4, CC.II. non sono compresi nella liquidazione, tra l'altro, *“ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*;

ritenuto che, al fine della superiore valutazione, il Liquidatore dovrà verificare l'ammontare monetario che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

osservato che a norma dell'art. 150 CC.II. (richiamato dall'art. 270, comma 5, CC.II.), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che, pertanto, non occorre provvedere, con un'autonoma statuizione, sulla richiesta di emissione delle misure cautelari e protettive avanzata dal ricorrente;

rilevato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 e ss. CC.II.,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Domenico Santamaura, nato a Messina il 20/08/1940, domiciliato in Via N. Fabrizi, 31, 98123 Messina, CF: SNT DNC 40M20 F158T, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Antonino Mazzei;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Daniele Carlo Madia e **liquidatore l'avv. Edoardo Bucca**, già gestore della Crisi nominato dall'O.C.C.;

ORDINA



al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CC.II., ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 3 CC.II.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto ad esecuzione dal liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia nonché nel registro delle imprese, a cura del liquidatore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

ONERA

il liquidatore nominato del compito di notificare il presente provvedimento al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;

ORDINA

altresì al liquidatore:

a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, il deposito in cancelleria di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CC.II.;

b) di aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;

c) di completare, entro il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore e di redigere un programma in ordine ai tempi e alla modalità della liquidazione;

d) di eseguire la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270, comma II, lett. g) CC.II.;

e) di accertare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'ammontare monetario mensile che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in relazione a quanto previsto dall'art. 268, comma 4, CC.II.;

f) di presentare ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



g) di riferire, con apposita relazione da depositare due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle concorsioni di cui all'art. 268 e 282, comma 2, CC.II. ai fini dell'esdebitazione;

f) di attenersi a tutti gli ulteriori adempimenti previsti in capo al liquidatore dagli artt. 270 e ss. CC.II.;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 150 CC.II., dal giorno della dichiarazione di apertura della presente liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DICHIARA

sospeso, ai sensi dell'art. 268 comma 5 CC.II., dal deposito della domanda di liquidazione controllata, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

DICHIARA

sospesa l'esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non manifesti la volontà di subentrarvi;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare il presente procedimento alle parti e al nominato Liquidatore.

Messina, 31.08.2023

Il Presidente rel.

dott. Daniele Carlo Madia

